



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

Ordinanza N. 91
Data di registrazione 16/06/2017

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZTL DEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- al fine di regolamentare e razionalizzare il traffico nel centro storico di Carovigno l'amministrazione comunale, con Delibera di Giunta Comunale nr. 285/2016, ha istituito una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area delimitata da C.so Vittorio Emanuele II –P.zza 'Nzegna, via Regina Margherita, L.go Castello, via Matteotti e approvato il "Regolamento di Disciplina della Circolazione e della Sosta dei veicoli nella **"Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Carovigno"** che disciplina l'accesso, il transito e la sosta ai veicoli nell'area;
- il predetto Regolamento prevede che:

Art. 4

(varchi di accesso)

I varchi di accesso e di uscita alla ZTL sono: Via Cattedrale, Corte Leopardi, via Del Prete, via Padre G. Brandi, via Sant'Anna e via R. Sanzio.

I varchi di accesso di via Cattedrale, via Padre G. Brandi e via Sant'Anna, sono regolamentati a mezzo di dissuasori retrattili azionabili mediante l'uso di un telecomando.

I rimanenti varchi sono regolamentati nel rispetto della segnaletica stradale installata.

Art. 5

(accesso alla "ZTL" e deroghe speciali)

L'accesso alla "ZTL" è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito e/o di transito e sosta, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno, salvo le deroghe previste dal presente Regolamento.

Il contrassegno deve essere esibito a richiesta degli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.

L'accesso è sempre consentito, senza rilascio di alcuna autorizzazione:

- ai velocipedi;
- ai veicoli delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, ai mezzi di soccorso, ai veicoli del soccorso stradale e a quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
- ai veicoli in dotazione alla ditta appaltatrice del Servizio d'Igiene Ambientale che effettua la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti nella Z.T.L. nelle ore di svolgimento del servizio;
- ai veicoli in dotazione alla società "Nuova Carbinia" che effettuano interventi per conto dell'Amministrazione Comunale nelle ore di svolgimento del servizio;
- ai taxi e Autonoleggio da rimessa con conducente;
- agli autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
- ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche costruttive o da contrassegni ben visibili apposti sul veicolo stesso (POSTE ITALIANE, ENEL, TELECOM, GAS, AQP ecc.);

- ai veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S. In caso di accesso dai varchi dotati di dissuasori, gli interessati potranno inoltrare al Servizio di Polizia Locale apposita comunicazione per l'accesso occasionale o non occasionale;
- ai veicoli dell'Amministrazione Comunale;
- ai veicoli di soccorso sanitario, medici e pronto intervento.

Art. 6

(permessi)

I permessi di transito e sosta che verranno rilasciati dal Servizio di Polizia Locale, consistono in apposito contrassegno cartaceo opportunamente numerato, riportante i dati identificativi del veicolo e le prescrizioni relative alla validità degli stessi.

I permessi dovranno essere esposti in originale in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo autorizzato.

La modulistica, le caratteristiche dei permessi, le modalità di richiesta, la documentazione da allegare alle istanze, saranno oggetto di apposita ordinanza del funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 7

(Residenti)

Ai residenti anagrafici nella zona a traffico limitato verrà rilasciato un permesso di transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, uno per ogni veicolo di proprietà¹.

Art. 8

(Domiciliati)

Ai domiciliati verranno rilasciati permessi di transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente con l'equiparazione ai residenti, per particolari esigenze lavorative purché siano in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato o documentazione che comprovi la proprietà dell'immobile.

Art. 9

(Rimesse)

Ai proprietari o affittuari di autorimesse non residenti nella ZTL, verranno rilasciati permessi di solo transito per accedere all'area interne di sosta.

Art. 10

(proprietari non residenti)

Ai proprietari di immobili non residenti nella ZTL, verranno rilasciati permessi di solo transito per raggiungere l'immobile di proprietà, limitatamente alle fasce orarie previste nell'art. 14 (carico/scarico merci);

Art. 11

(attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi)

Ai titolari di attività commerciali, artigianali, di pubblici esercizi o uffici posti all'interno della Z.T.L., verrà rilasciato un permesso di transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, per un solo veicolo di proprietà della ditta o del legale rappresentante;

Art. 12

(B&B, affittacamere e strutture ricettive)

1-Ai titolari di strutture ricettive nella Z.T.L.(B&B, affittacamere ecc.) verrà rilasciato un permesso di transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, per il veicolo al servizio della struttura.

¹ Sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine o assegnati da ditte o enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci i residenti nell'area ZTL.

2- Ai veicoli di coloro che, muniti di prenotazione o di pass, debbano recarsi presso le strutture ricettive situate nelle "ZTL", è consentito transitare e sostare per un massimo di 30 minuti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei bagagli; in tal caso, a cura del conducente, all'atto della sosta dovrà essere esposto, sul cruscotto e ben visibile dall'esterno, un apposito contrassegno rilasciato dal titolare della struttura ricettiva. L'autorizzazione è valevole solo per lo scarico ed il carico (arrivo e partenza) e non per ulteriori transiti.

Art. 13

(permessi per assistenza)

Ai veicoli di coloro che prestano assistenza a familiari o anziani impediti, residenti o domiciliati nella Z.T.L., purché ciò risulti da apposita certificazione medica, verrà rilasciato un permesso di transito per un solo veicolo a condizione che, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, non siano stati già rilasciati altri permessi per altre motivazioni.

Art. 14

(carico/scarico merci)

SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE, la circolazione e la sosta nel rispetto della segnaletica esistente, sono consentite durante le seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 10:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00;

- il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 7:30 alle ore 10:30;

a) ai veicoli diretti ad esercizi commerciali, attività artigianali e pubblici esercizi ubicati nella ZTL, per le operazioni di carico e scarico merci;

b) ai veicoli di artigiani che effettuano manutenzione di impianti di vario genere all'interno della ZTL o che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire all'interno della ZTL;

Alle 10:30 e alle 17:00, tali veicoli devono improrogabilmente abbandonare l'area salvo deroghe particolari che potranno essere concesse, previa istanza adeguatamente motivata, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 15

(Pubblico Interesse, consorzi, associazioni ed enti culturali)

Sono concessi permessi di transito e sosta nel rispetto della segnaletica esistente a:

- a) veicolo di proprietà del parroco pro-tempore della parrocchia Santa Maria Assunta in cielo;
- b) veicoli a disposizione di associazioni o enti assegnatari di spazi all'interno del Castello, cui verrà rilasciato un permesso di transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, per un solo veicolo di proprietà dell'ente o del legale rappresentante;

Art. 16

(Matrimoni)

Il transito e la sosta per il tempo strettamente necessario, sono consentiti ai veicoli a servizio degli sposi quando il matrimonio viene celebrato presso la Chiesa Madre "Santa Maria Assunta in Cielo", purché si faccia pervenire al Servizio di Polizia Locale almeno cinque giorni prima dell'evento, istanza contenente i dati identificativi dei mezzi come di seguito indicati. In particolare è concesso il transito e la sosta, nel rispetto della segnaletica esistente, per n. 3 veicoli di cui uno a servizio della sposa (che potrà sostare innanzi alla Chiesa per il tempo della celebrazione), uno a servizio del fotografo e uno a servizio del fioraio. All'istanza dovrà essere allegato un certificato rilasciato dal parroco della Chiesa "Santa Maria Assunta in Cielo" attestante la celebrazione del matrimonio.

Analoga istanza potrà essere presentata in caso di celebrazioni di matrimoni all'interno del Castello Dentice di Frasso. In tal caso all'istanza dovrà essere allegata, altresì, l'autorizzazione all'utilizzo del Castello rilasciata dal competente ufficio comunale.

Art. 17

Medici in visita domiciliare

SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE, la circolazione e la sosta sono consentite ai veicoli dei medici in visita domiciliare urgente qualora esponcano l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici (di qualsiasi Provincia) e l'indicazione "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE URGENTE".

Art. 18

(Casi di necessità e urgenza)

In tutti i casi di accertata necessità ed urgenza non contemplati nel presente Regolamento, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi temporanei e limitati alle esigenze.

Art. 19

(Rilascio dei telecomandi)

I telecomandi per l'azionamento dei dissuasori retrattili installati vengono rilasciati:

- a) ai residenti/domiciliati nella Z.T.L., ad eccezione dei residenti in strade non raggiungibili con veicoli accedendo dai varchi provvisti di dissuasori, uno per ogni veicolo autorizzato, di cui solo in fase di primo rilascio a titolo gratuito, dal secondo a titolo oneroso;
- b) ai proprietari o affittuari (non residenti nella ZTL) di autorimesse non ubicate in strade non raggiungibili con veicoli accedendo dai varchi provvisti di dissuasori (n. 1 telecomando di cui solo in fase di primo rilascio a titolo gratuito, dal secondo a titolo oneroso);
- c) alla ditta appaltatrice del Servizio d'Igiene Ambientale (a titolo gratuito, per un numero pari ai veicoli che operano nella ZTL);
- d) alla società "Nuova Carbinia" (a titolo gratuito, per un numero da concordare con il Responsabile);
- e) alle aziende ENEL, TELECOM, GAS, AQP, POSTE ITALIANE ecc. (massimo n. 2 telecomandi, tutti a titolo oneroso);
- f) imprese di onoranze funebri con sede nel Comune di Carovigno (a titolo oneroso, per un numero pari alle auto-funebri in dotazione);
- g) ai medici operanti nel Comune di Carovigno per l'accesso alla ZTL previsto dall'art. 17 del presente Regolamento (n. 1 telecomando a titolo gratuito solo in fase di primo rilascio, dal secondo a titolo oneroso);
- h) agli organi di Polizia operanti nel territorio (a titolo gratuito, per un numero da concordare con i rispettivi Responsabili);
- i) ai veicoli di pronto soccorso (118, Vigili del Fuoco) a titolo gratuito, per un numero pari ai veicoli in dotazione;
- j) ai veicoli di istituti di vigilanza privata recanti sul veicolo contrassegni di istituto di vigilanza (a titolo oneroso, per un numero da concordare con i Responsabili);
- k) al titolare dei permessi di cui all'art. 12 "b&b, affittacamere e strutture ricettive" (n. 2 telecomandi a titolo gratuito solo in fase di primo rilascio, dal secondo a titolo oneroso);
- l) al titolare del permesso per assistenza di cui all'art. 13 (n. 1 telecomando a titolo gratuito solo in fase di primo rilascio, dal secondo a titolo oneroso);
- m) all'Amministrazione Comunale, per un numero pari ai veicoli di proprietà;
- n) nei casi di cui all'art. 18 (casi di necessità e d'urgenza).

L'uso improprio del telecomando è sanzionato ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 21 del Regolamento della Z.T.L.

Art. 20

(Spazi di sosta riservati ai residenti nel perimetro della Z.T.L.)

Ai veicoli per i quali sono stati rilasciati i permessi di cui all'art. 7 (residenti) e art. 8 (domiciliati) i cui titolari siano privi di autorimessa o di uno spazio privato di sosta all'interno della ZTL entro il quale ricoverare il mezzo, sarà consentita la sosta in apposite zone poste ai confini esterni del perimetro della Z.T.L. in via Regina Margherita e L.go Castello, la cui regolamentazione sarà oggetto di apposita ordinanza adottata dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale.

Per le ragioni in premessa esposte, al fine di rendere operanti le norme contenute nel "**Regolamento di Disciplina della Circolazione e della Sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Carovigno**" approvato con D.G. n. 285/2016;

VISTO il T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli artt. 7 bis e 107;

VISTI gli artt. 5,7 e 37 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale nr. 285/2016 della quale si richiamano le premesse e le motivazioni per farne parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi tecnici effettuati da personale della P.L.

VISTA la nota prot. 10147 del 10.04.2017;

ORDINA

quanto segue:

1. Di approvare le seguenti tipologie di autorizzazioni per l'individuazione degli utenti autorizzati ad accedere, transitare e sostare nella ZTL del centro storico di Carovigno:

	Tipologia R (art.7) Rilasciata ai residenti anagrafici nella ZTL, valida per l'accesso, transito e sosta nelle aree consentite. Autorizza altresì la sosta negli stalli esterni riservati ai residenti, privi di autorimessa o spazio privato di sosta all'interno della ZTL (art.20)
	Tipologia D (art. 8) Rilasciata ai domiciliati nella ZTL, valida per l'accesso, transito e sosta nelle aree consentite. Autorizza altresì la sosta negli stalli esterni riservati ai domiciliati, privi di autorimessa o spazio privato di sosta all'interno della ZTL (art.20)
	Tipologia AR (art.9) Rilasciata ai proprietari o affittuari di autorimesse collocate nella ZTL, valida per il solo transito per accedere all'aree private di sosta.

	Tipologia P (art. 10) Rilasciata per raggiungere l'immobile di proprietà, valida per il solo transito dei veicoli dei proprietari, non residenti, di immobili ubicati nella ZTL.
	Tipologia C (art. 11) Valida per l'accesso, transito e sosta nelle aree consentite, dei veicoli di proprietà delle ditte o del suo legale rappresentante, con sede nella ZTL
	Tipologia B&B (art. 12) Valida per l'accesso, transito e sosta nelle aree consentite dei veicoli al servizio delle strutture ricettive con sede nella ZTL
	Tipologia H (art. 13) Valida per il solo transito dei veicoli di coloro che prestano assistenza a familiari o anziani impediti residenti o domiciliati nella ZTL

 Comune di Carovigno SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE				Tipologia E (art. 15)
ZTL CENTRO STORICO	AUTORIZZAZIONE N.	RILASCIO	Ologramma Anti Falsificazione	Valida per l'accesso, transito e sosta nelle aree consentite, al veicolo di proprietà del parroco protempore della Chiesa Madre "Santa Maria Assunta in Cielo" e ai veicoli a disposizione di associazioni o enti con sede nella ZTL
	zona traffico limitato 	VEICOLO AUTORIZZATO		
PRESCRIZIONI Autorizzazione accesso, transito e sosta nelle aree consentite. La presente autorizzazione deve essere esposta in maniera ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo.		ENTI		
		Firma		

- le autorizzazioni, rilasciate dall'Ufficio di Polizia Locale a seguito di richiesta in bollo formulata dagli aventi diritto su appositi modelli, dovranno:

- essere numerate;
- riportare i dati identificativi del veicolo e le prescrizioni per il loro utilizzo;
- essere contrassegnate con un ologramma che garantisca l'impossibilità di contraffazione o duplicazione;
- essere esposte in maniera chiara e ben visibile dall'esterno e comunque nella parte anteriore del veicolo;

Le autorizzazioni avranno durata illimitata finché restano soddisfatte le condizioni previste per il loro rilascio; venendo meno tali requisiti, è fatto obbligo al titolare di restituire l'autorizzazione per non incorrere nelle sanzioni previste.

- I permessi temporanei di cui all'art. 18 del Regolamento e quelli relativi ai matrimoni di cui all'art. 16, avranno formato cartaceo e saranno rilasciati dall'Ufficio di Polizia Locale a seguito di formale istanza.
- I dissuasori retrattili saranno disattivati** dalle ore 7:00 alle ore 10:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7:30 alle ore 10:30 il sabato, la domenica ed i festivi, **per consentire le operazioni di carico e scarico** merci nonché il transito ai veicoli dei proprietari di immobili non residenti nella ZTL, possessori di regolare autorizzazione.
- L'accesso nella ZTL nelle ore nelle quali i dissuasori retrattili sono attivi, avverrà tramite l'azionamento degli stessi con appositi **telecomandi** il cui rilascio sarà subordinato ad istanza formulata dagli aventi diritto e/o interesse, su apposito modello predisposto dall'Ufficio di Polizia Locale, cui seguirà il rilascio a titolo oneroso o gratuito secondo quanto previsto dal Regolamento.
- L'accesso, il transito e la sosta dei veicoli nella ZTL sono regolamentati nel rispetto della segnaletica stradale installata anche in caso di mancato funzionamento dei dissuasori retrattili.
- Lungo il lato sinistro di via R. Margherita dal civico 49 fino al civico 65 e lungo il lato sinistro di Largo Castello, sono istituiti **stalli di sosta riservati ai Residenti** (Tipologia "R") e **Domiciliati** (Tipologia "D") titolari di autorizzazione, purché privi di autorimessa o di uno spazio privato di sosta all'interno della ZTL.
- E' imposto il limite massimo di velocità pari a **30 Km/h** per tutti i veicoli a motore circolanti all'interno della ZTL.
- E' vietata la sosta **0-24 "Ambo i Lati"** a tutti i veicoli a motore, in via Cattedrale e via S. Anna.
- E' vietata la sosta **0-24** a tutti i veicoli a motore, in Largo Puccini, Cortile Marino', Largo Coriolano e P.ta G. Cesare.
- E' istituito uno **stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone diversamente abili**, in via Sant'Anna in prossimità di Corte M. D'Azeglio.
- L'accesso, il transito e la sosta ai veicoli con massa a pieno carico uguale o superiore ad una tonnellata** sono vietati se non per effettuare operazioni di carico e scarico dalle ore 7:00 alle ore 10:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:30 alle ore 10:30 il sabato, la domenica ed i festivi, tanto al fine di preservare il basolato di recente posatura come da nota prot. 10147/2017 LL.PP.
- La sosta dei veicoli autorizzati dovrà comunque avvenire negli spazi consentiti.

DISPONE

Che le prescrizioni imposte con la presente Ordinanza, entreranno in vigore il 20^ giorno successivo alla pubblicazione della stessa e all'apposizione della prescritta segnaletica, al fine di consentire il rilascio delle autorizzazioni all'accesso, transito e sosta nella ZTL agli utenti interessati.

AVVERTE

- Che ai trasgressori si applicheranno le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per la falsità

documentale. Qualora si accertino modifiche o contraffazione del contrassegno e/o dell'autorizzazione, l'agente accertatore procederà al sequestro del contrassegno e/o autorizzazione redigendo l'apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria. Le violazioni di cui sopra si applicano in concorso con quelle del Codice della Strada. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti dal Regolamento in materia, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno sanzionate mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000.

2. Le ulteriori prescrizioni e limitazioni relative al transito e alla sosta dei veicoli nella ZTL in occasione di manifestazioni, celebrazioni e/o eventi che interesseranno il centro storico, imposte con specifiche ordinanze, saranno vincolanti anche per i possessori di autorizzazioni all'accesso, transito e sosta nelle aree consentite.
3. Che la presente ordinanza sia resa operativa mediante l'apposizione della segnaletica stradale così come sopra descritta e, a tal fine, si notifichi il provvedimento alla società Nuova Carbinia srl.
4. Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio digitale sul sito istituzionale www.comune.carovigno.it e mediante pubbliche affissioni.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S. D.Lvo 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento D.P.R. 495/2015.
6. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione e notificazione della stessa ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione. Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
7. All'esecuzione del presente provvedimento sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.

Si trasmetta a:

- Soc. Nuova Carbinia;
- Stazione CC Carovigno;
- 118;

Il Responsabile Del Servizio

Urso Stefania

Firmato digitalmente